



**COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 30 LUGLIO 2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **straordinaria**, ed in **1°** convocazione con l'intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTI
BENEVENTO ALFONSO	SI
RENZO ANGELO	SI
SANTORO TERESA	SI
CALIGIURI ROSA	NO
CHIARELLI LUIGI	SI
VIOLA ALFONSO	SI
VINCENZO DOMENICO	NO
SANTORO CESARE	NO
FILIPPELLI PASQUALE	NO
MARINO FRANCESCO	SI
NICOLA URSO	SI

Consiglieri Presenti N. **7**

Consiglieri Assenti N. **4**

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BARBARA GRECO**.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza l'ing. **ALFONSO BENEVENTO**, nella sua qualità di **SINDACO**, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL SINDACO

Introduce il presente punto all'ordine del giorno riguardante le tariffe Tari per l'anno 2021.

Spiega che vi sono delle agevolazioni previste dallo Stato per quelle attività commerciali colpite da restrizioni a causa del Covid-19, ed ulteriori agevolazioni sia per le utenze domestiche che non domestiche a carico del bilancio dell'Ente.

Su domanda del Consigliere Marino spiega che le agevolazioni per le utenze non domestiche previste con fondi comunali si calcolano sul quantum da pagare al netto delle agevolazioni dello Stato. Fa presente che già lo scorso anno, accogliendo la proposta dei Consiglieri di minoranza, le agevolazioni sono state messe direttamente nel bollettino da pagare e che si procederà in tal senso anche quest'anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che *<<essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>*;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *<<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...>>*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *<<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>*;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *<<Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>*;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *<<In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati>>*;

Richiamato il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021) che ha prorogato al 31 luglio 2021 l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI;

Tenuto conto dell'art. 6 del dl 25 maggio 2021, n. 73 – Sostegni-bis, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per l'emergenza sanitaria Covid19, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche e che il contributo assegnato al comune di Bocchigliero ammonta ad €. 5.694,00;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n° 13 del 30 luglio 2021 con cui è stato approvato il Piano Economico-Finanziario Tari 2021;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: <<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune>>;

Richiamato l'art 22 del Regolamento IUC, sezione TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6 settembre 2014 che disciplina la possibilità per il Consiglio Comunale di prevedere, nella delibera di determinazione delle tariffe, la possibilità di riduzioni o esenzioni;

Ritenuto di prevedere, vista la situazione di crisi economica in cui versa da tempo la nostra comunità, accentuata dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, un intervento premiale, sia per le utenze domestiche che non domestiche (compreso l'intervento statale di cui all'art. 6 del dl 25 maggio 2021 n° 99) nel limite di € 15.178,32, e nello specifico:

a) AGEVOLAZIONI COVID 2021- ART. 6 SOSTEGNI BIS (€. 5.694,00)

Verranno agevolate le attività economiche che insistono sul territorio di Bocchigliero, escluse quelle costituite e operative sotto forma di Società per Azione (SPA), che hanno subito da gennaio a giugno 2021, drastiche riduzioni di fatturato e/o sospensione dell'esercizio d'impresa, individuate tassativamente, come da elenco sotto riportato:

categoria
Alberghi con ristorante
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè', pasticceria
Parrucchieri e barbieri
Gioiellerie

Alle stesse viene praticata una riduzione del **65 per cento** sulla tariffa fissa e variabile;

b) AGEVOLAZIONI CON FONDI DI BILANCIO COMUNALI (€. 9.484,32):

b1) UTENZE NON DOMESTICHE: A tutte le utenze non domestiche, escluse le attività costituite ed operative come società per azioni (SPA), comprese quelle agevolate dall'art. 6 Sostegno-bis. L'importo è calcolato a sulla tassa lorda (parte variabile e fissa) per scaglioni come di seguito:

**** per importi maggiori o uguali a €. 1.000,00 riduzione del 40%

**** per importi compresi tra < € 500 e < €. 1.000,00 riduzione del 30%

**** per importi compresi tra <€ 200 e €. < 500,00 riduzione del 25%

**** per importi compresi tra <€ 100 e €. < 200,00 riduzione del 20%

Per le utenze agevolate con l'art. 6 del Sostegno-bis, il calcolo dell'agevolazione comunale viene fatto sull'ammontare della tassa al netto delle agevolazioni statale.

b2) UTENZE DOMESTICHE: Alle utenze domestiche è concessa un'agevolazione per nuclei familiari a partire da tre componenti. L'importo della riduzione viene fatto a deduzione sul totale lordo della tassa stessa. Sono previste le seguenti riduzioni:

- **** per Nuclei Familiari di 4 componenti riduzione di €. 50,00
- **** per Nuclei Familiari di 5 componenti riduzione di €. 60,00
- **** per Nuclei Familiari di 6 componenti riduzione di €. 80,00;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

- 1- comma 15 <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021>>;
- 2- comma 15bis <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime>>;
- 3- comma 15ter <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs 267/2000;

- ✓ Con voti 5 favorevoli e due contrari (Consiglieri Marino ed Urso)

DELIBERA

Di approvare, per l'anno 2021, le tariffe della TARI come segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
--

Tariffa utenza domestica	Tariffa fissa	Tariffa Variabile
Nucleo familiare 1	0,634154	48,347949
Nucleo familiare 2	0,711490	87,026309
Nucleo familiare 3	0,796559	111,200284
Nucleo familiare 4	0,850694	145,043849
Nucleo familiare 5	0,904829	174,052618
Nucleo familiare 6	0,935764	198,226593

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche		
Tariffa utenza non domestica	Tariffa fissa	Tariffa variabile
Esposizioni, autosaloni	0,930089	0,816713
Alberghi con ristorante	2,77238	2,448344
Case di cura e riposo	2,146358	1,891901
Uffici, agenzie, studi professionali	1,878064	1,662145
Banche, istituti di credito e studi professionali	1,126838	0,98903
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie	2,074814	1,832668
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,718722	2,394495
Attività artigianali tipo botteghe:falegnamerie	1,824405	1,676505
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,593518	2,288591
Attività artigianali di produzione beni	1,699201	1,497008
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9,909026	8,748702
Bar, caffè', pasticceria	7,834211	6,91065

Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,01952	1,794974
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,	8,943165	1,794974

Di dare atto che, vista la situazione di crisi economica del nostro territorio, accentuata dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, per l'anno 2021, è previsto un intervento premiale sia per le utenze domestiche che non domestiche nel limite di € 15.178,32 come di seguito riportato:

a) AGEVOLAZIONI COVID 2021- ART. 6 SOSTEGNI BIS (€. 5.694,00)

Verranno agevolate le attività economiche che insistono sul territorio di Bocchigliero, escluse quelle costituite e operative sotto forma di Società per Azione (SPA), che hanno subito da gennaio a giugno 2021, drastiche riduzioni di fatturato e/o sospensione dell'esercizio d'impresa, individuate tassativamente, come da elenco sotto riportato:

categoria
Alberghi con ristorante
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè', pasticceria
Parrucchieri e barbieri
Gioiellerie

Alle stesse viene praticata una riduzione del **65 per cento** sulla tariffa fissa e variabile;

b) AGEVOLAZIONI CON FONDI DI BILANCIO COMUNALI (€. 9.484,32):

b1) UTENZE NON DOMESTICHE: A tutte le utenze non domestiche, escluse le attività costituite ed operative come società per azioni (SPA), comprese quelle agevolate dall'art. 6 Sostegno-bis. L'importo è calcolato a sulla tassa lorda (parte variabile e fissa) per scaglioni come di seguito:

- **** per importi maggiori o uguali a €. 1.000,00 riduzione del 40%
- **** per importi compresi tra < € 500 e < €. 1.000,00 riduzione del 30%
- **** per importi compresi tra <€ 200 e €. < 500,00 riduzione del 25%
- **** per importi compresi tra <€ 100 e €. < 200,00 riduzione del 20%

Per le utenze agevolate con l'art. 6 del Sostegno-bis, il calcolo dell'agevolazione comunale viene fatto sull'ammontare della tassa al netto delle agevolazioni statale.

b2) UTENZE DOMESTICHE: Alle utenze domestiche è concessa un'agevolazione per nuclei familiari a partire da tre componenti. L'importo della riduzione viene fatto a deduzione sul totale lordo della tassa stessa. Sono previste le seguenti riduzioni:

- **** per Nuclei Familiari di 4 componenti riduzione di €. 50,00
- **** per Nuclei Familiari di 5 componenti riduzione di €. 60,00
- **** per Nuclei Familiari di 6 componenti riduzione di €. 80,00;

Di dare atto che per le agevolazioni riconosciute dall'Ente ed aventi carattere socio-economico, attraverso il ricorso alla fiscalità generale per €. 9.484,32 e per €. 5.694,00 con contributo statale (art. 6 dl. 25 maggio 2021, n. 73 – Sostegni-bis), si avrà l'istituzione di apposita autorizzazione di spesa ai sensi del comma 660, art. 1 della legge 147/2013;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15ter del citato art. 13.

✓ Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

*Il Responsabile dell'Area finanziaria
f.to dott. Ernesto De Rasis*

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

*Il Responsabile dell'Area finanziaria
f.to dott. Ernesto De Rasis*

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Greco*

*IL SINDACO
f.to Ing. Alfonso Benevento*

*IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Angelo Renzo*

La Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 13 agosto 2021 per 15 gg. consecutivi

*Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco*

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco